

REGOLAMENTO (CEE) N. 2591/90 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 1990****relativo al rilascio di titoli di importazione per conserve di funghi coltivati originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2428/90 della Commissione del 21 agosto 1990⁽³⁾, ha rivisto fino al 31 dicembre 1990, la ripartizione del quantitativo globale determinato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90 i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo superano il saldo disponibile per un determinato paese fornitore, dopo l'utilizzazione della riserva, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che per le conserve di funghi coltivati originarie della Cina, i quantitativi richiesti il 3 e 4 settembre 1990 superano i quantitativi disponibili; che è pertanto necessario stabilire in quale misura possono essere rilasciati i titoli;

considerando che i quantitativi per i quali sono già stati rilasciati i titoli raggiungono il volume annuo destinato alla Cina; che è pertanto necessario sospendere il rilascio di titoli che possono beneficiare dell'esenzione dell'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di importazione richiesti il 3 e 4 settembre 1990 e comunicati alla Commissione il 5 settembre 1990 per le conserve di funghi coltivati di cui al codice NC 2003 10 10, originarie della Cina, sono rilasciati, con indicazione della dicitura di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1707/90, limitatamente al 6,57 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti di cui al primo comma, il rilascio dei titoli che possono beneficiare dell'esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è sospeso per le domande presentate a decorrere dal 5 settembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 16.